




DEPOSITO TEMPORANEO

 www.ecocerved.it, www.ecocamere.it
 @Ecocerved, @ecocamere
 facebook.com/Ecocerved/

SETTEMBRE 2021

ATTENZIONE Le informazioni riportate sono da ritenersi valide alla data di svolgimento del seminario

ecocamere



Contenuto della sessione

Il deposito temporaneo è:
parte della produzione,
non necessita di autorizzazione preventiva,
devono essere rispettate le condizioni indicate nella definizione stessa,
resta nella sfera di controllo dello stesso produttore.

Il deposito temporaneo è:
richiamato in norme specifiche di tipologie diverse di rifiuti.

ecocamere

Deposito Temporaneo



Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, **ai sensi dell'art. 185-bis**.

Art. 185-bis

1. Nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci (**nessuna di diversa**)

b) **esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore**, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita (**RAEE o altri similari**)

c) **per i rifiuti da costruzione e demolizione**, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti (**novità assoluta**)



Articolo 183 comma 1 lettera bb) del D.lgs. 152/2006

ecocamere



2. Effettuato alle seguenti condizioni:

a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: **con cadenza almeno trimestrale**, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito **raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi**. In ogni caso, **allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno** (**nessuna di diversa**)

c) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute (**nessuna di diversa**);

d) nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose (**nessuna di diversa**).


3. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e **non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente**."



Art. 185-bis

ecocamere

Condizioni per il Deposito Temporaneo - *altre*



ecocamere



Deposito temporaneo

Concessionario in deroga alle indicazioni generali (art. 6 comma 8-bis D.lgs. 209/2003) ->

- consentito fino ad un massimo di 30 gg,
- non ci sono limitazioni quantitative,
- effettuato in aree scoperte e pavimentate purché non ci siano fuoriuscite di liquidi e/o gas,
- le componenti destinate alla successiva messa in sicurezza devono essere integre.

 D.lgs. 209/2003

ecocamere



Art. 3 comma 1 lett. cc) 'deposito preliminare alla raccolta': *il deposito temporaneo* di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 10, e alle note al punto D15 dell'allegato I e al punto R13 dell'all. II della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19/11/2008

Art. 3 comma 1 lett. pp) 'luogo di raggruppamento': deposito preliminare alla raccolta dei Raee domestici organizzato dai distributori ai sensi dell'art. 11;

Deposito temporaneo (luogo di raggruppamento RAEE)

Art. 11 -> secondo una delle seguenti modalità alternative a scelta del distributore:

a) ogni 3 mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge complessivamente i 3.500 kg. In ogni caso, anche qualora non siano stati raggiunti i 3.500 kg, la durata del deposito non deve superare 1 anno. Tale quantitativo è elevato a 3.500 kg per ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell'all. 1 al regolamento 25 settembre 2007, n. 185, e a 3.500 kg complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo all. 1, solo nel caso in cui i Raee siano ritirati per il successivo trasporto presso i centri di raccolta o presso gli impianti di trattamento adeguato da trasportatori iscritti all'Albo dei gestori ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 5, D.lgs. 152/06;

b) il deposito preliminare alla raccolta è effettuato in luogo idoneo, non accessibile a terzi, pavimentato ed in cui i Raee sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili e sono raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'art. 187, comma 1, D.lgs. 152/06. È necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.



D.lgs. 49/2014

ecocamere

Condizioni per il Deposito Temporaneo -> sintesi



Il deposito temporaneo è parte della produzione, non necessita di autorizzazione preventiva, devono essere rispettate le condizioni indicate nella definizione stessa, resta nella sfera di controllo dello stesso produttore.

Il deposito Temporaneo deve essere effettuato:
per **categorie omogenee** di rifiuti e
nel rispetto delle relative **norme tecniche**

Le **norme tecniche** relative al deposito temporaneo dei rifiuti sono, al momento riconducibili a quelle che ritroviamo nella Deliberazione Comitato Interministeriale 27/07/84 - capitolo 4.1.

Si riferiscono allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti (prevedono misure di contenimento, separazione di materiali incompatibili, etichettatura, idoneità degli imballi, ecc.), ma i principi enunciati rappresentano, ad oggi, una linea guida per le caratteristiche del deposito temporaneo.

Per i rifiuti pericolosi, nel **rispetto delle norme che disciplinano:**

- il deposito delle sostanze pericolose in essi contenuti,
- l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.

L'accumulo disordinato dei rifiuti, tra di loro eterogenei, configura **il deposito incontrollato.**

ecocamere



REGIMI PARTICOLARI

**Siamo in presenza di un regime differenziato e di favore →
questo per tutte le attività di manutenzione.**

**L'onere della prova circa la ricorrenza della deroga è in capo a chi la invoca →
quindi in capo al manutentore quale produttore del rifiuto.**

ecocamere



Art. 230 D.lgs. 152/06, comma 1)

Va ricordato l'ambito in cui ci si trova -> **INFRASTRUTTURE A RETE:**
reti ferroviarie, reti stradali, reti di comunicazione, reti di energia, vie d'acqua (acquedotto) ...

Effettuato direttamente dal soggetto che gestisce l'infrastruttura a rete o gli impianti necessari per la fornitura del servizio, anche tramite soggetti terzi.

Il luogo di produzione dei rifiuti può coincidere con:

- **la sede del cantiere** che gestisce l'attività manutentiva,
- con **la sede locale del gestore della infrastruttura** per il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione,
- ma anche con il **luogo di concentrazione** dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.

Sulla base della scelta effettuata dal gestore dell'infrastruttura a rete (1 fra le 3 possibilità) andrà considerato:

- **il deposito temporaneo** risulta essere la sede indicata quale luogo di produzione,
- **il registro di carico e scarico** tenuto presso la sede indicata, compilando anche l'informazione del 'luogo di produzione' [**indicazione art. 230 comma 4 cancellato**],
- per quanto riguarda **il formulario** si ricorda che il rifiuto è prodotto nel luogo dove si svolge l'attività di manutenzione.

ecocamere



Art. 266 D.lgs. 152/06, comma 4)

I rifiuti provenienti da **attività di manutenzione o assistenza sanitaria** si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.

Anche in questo caso, per le attività di piccola manutenzione, l'introduzione del comma 4 sembra essere una semplificazione introdotta dal legislatore (finezza giuridica).

Un aspetto fondamentale nelle attività di manutenzione è quindi stabilire **chi sia il produttore del rifiuto e quale il luogo di produzione:**

- Il rifiuto si genera nel momento in cui si svolge l'attività di manutenzione.
- Chi svolge l'attività di manutenzione è il produttore del rifiuto.
- Il luogo dove è svolta l'attività di manutenzione si configura come luogo di produzione del rifiuto.

ecocamere



FORMULARIO

Comma 18 – attività sanitaria

*I rifiuti provenienti da assistenza **sanitaria domiciliare**, ai fini del deposito e del trasporto, si **considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio dell'operatore che svolge tali attività.***

*La **movimentazione** di quanto prodotto dal luogo dell'intervento fino alla sede di chi lo ha svolto:*

- *non comporta l'obbligo di fir e*
- *non necessita di iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. 212.*

L'articolo 266 comma 4 viene abrogato



Articolo 193 del D.lgs. 152/2006

ecocamere



FORMULARIO


Comma 19 - attività di manutenzione, piccoli interventi edili e attività legge 82 del 25 gennaio 94 [attività' di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione]

I rifiuti si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività.

Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al fir, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante:

- il luogo di effettiva produzione,
- tipologia e quantità dei materiali,
- indicando il numero di colli o una stima del peso o volume,
- il luogo di destinazione.

L'articolo 266 comma 4 viene abrogato

 Articolo 193 del D.lgs. 152/2006

ecocamere

Ecocerved

MUD Telematico

Banca Dati Albo gestori ambientali

Registro F-gas

Elenco Sottoprodotti

CircolaRAEE

MUD Semplificato

Banca Dati F-gas

EcoDesk

Registro Pile

MUD Comuni

Albo gestori ambientali

ecocamere